

## Edizione di martedì 16 Marzo 2021

### CASI OPERATIVI

**Come si contabilizza il credito d'imposta investimenti in beni strumentali?**

di **EVOLUTION**

### AGEVOLAZIONI

**Assonime fa “il punto” sulla rivalutazione dei beni d’impresa**

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Separazione dei coniugi: chi paga l’Imu sulla ex casa coniugale?**

di **Fabio Garrini**

### ACCERTAMENTO

**Avviso di accertamento al socio valido anche se quello alla società è nullo**

di **Lucia Recchioni**

### IVA

**Le novità in materia di navigazione in alto mare e nautica da diporto**

di **Gennaro Napolitano**

## CASI OPERATIVI

### ***Come si contabilizza il credito d'imposta investimenti in beni strumentali?***

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

## IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

### ***Quali sono i corretti criteri di rilevazione contabile del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali?***

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, sia nella formulazione previgente dell'articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019, sia nell'attuale formulazione dell'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020, non forniscono indicazioni circa il trattamento contabile e l'iscrizione in bilancio del contributo.

Dall'esame della recente bozza Oic di "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali" diffusa in consultazione il 25.01.2021 avente ad oggetto "le modalità di contabilizzazione per le imprese Oic del c.d. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi", si evincono validi criteri di rilevazione in bilancio applicabili alle agevolazioni concesse a fronte di investimenti.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## AGEVOLAZIONI

### **Assonime fa “il punto” sulla rivalutazione dei beni d’impresa**

di Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori

Seminario di specializzazione

## INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI E RIFLESSIONI SUI PASSAGGI GENERAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra le diverse disposizioni di **carattere emergenziale** introdotte nel corso del 2020, una di quelle che ha suscitato maggior interesse è sicuramente la **(re)introduzione** della possibilità di **rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni**, nonché di procedere al cd. **“riallineamento”** dei valori fiscali ai maggiori valori contabili iscritti in bilancio.

Rispetto alle **precedenti leggi di rivalutazione**, la disciplina di cui all'[articolo 110 D.L. 104/2020](#) presenta diverse peculiarità:

- può riguardare anche un **singolo bene**;
- può essere operata anche **solo ai fini civilistici**;
- l’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è prevista nella misura del **3 per cento**;
- la possibilità di **riallineare** il valore fiscalmente riconosciuto al maggior valore contabile iscritto in bilancio è applicabile anche con riguardo all’**avviamento** e alle **altre attività immateriali**.

Tali peculiarità hanno determinato l’insorgenza di taluni nuovi **dubbi applicativi**, che vanno ad aggiungersi a quelli ancora irrisolti in comune con le precedenti leggi di rivalutazione.

In attesa che, con riguardo agli aspetti tecnico-contabili, l’Organismo Italiano di Contabilità (Oic) pubbli la **versione definitiva del Documento interpretativo n. 7** e che l’Agenzia delle Entrate fornisca **chiarimenti ufficiali** in merito alle peculiari tematiche di carattere fiscale, **Assonime**, con la **circolare n. 6 del 5 marzo 2020**, ha comunque affrontato alcune delle questioni aperte.

In merito all’**ambito oggettivo** di applicazione della disciplina, uno degli aspetti più rilevanti, tuttora controverso, riguarda la possibilità di **rivalutare i beni immateriali giuridicamente tutelati** alla data di chiusura del bilancio (marchi, brevetti, *know-how*), i cui costi siano stati **imputati a conto economico** nonostante fossero capitalizzabili e, pertanto, non siano mai stati

iscritti tra le attività.

Sul punto, **Assonime conferma quanto già sostenuto in passato**, ossia che parrebbe logico ritenere che, in linea generale, i **beni materiali o immateriali**, effettivamente esistenti al termine dell'esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e **ancora nella titolarità dell'impresa** al termine dell'esercizio nel quale la rivalutazione è effettuata (il 2020) **possano essere rivalutati** quand'anche non fossero stati evidenziati tra le attività.

A sostegno di tale conclusione milita la circostanza per cui l'[articolo 2, comma 2, D.M. 162/2001](#) prevede la **rivalutabilità dei beni di costo unitario non superiore a euro 516,46**, nonché dei **beni completamente ammortizzati**, rilevando, per i beni immateriali, il fatto che si tratti di **beni giuridicamente tutelati**.

Tanto premesso – secondo Assonime – **non vi sarebbero motivi per escludere dall'ambito oggettivo** di applicazione quei beni in relazione ai quali fosse stata operata una diretta imputazione a conto economico delle spese sostenute, verificandosi, nella sostanza, i **medesimi effetti di un ammortamento integrale dell'onere sostenuto**.

Sul punto, si è espressa di recente anche la **DRE Lombardia**, in una risposta a un'istanza di interpello non pubblicamente fruibile (la [n. 904-2406/2020](#)), laddove, in relazione alla possibilità di rivalutare un **know-how giuridicamente tutelato, non acquisito da terzi e mai iscritto tra le attività**, né sottoposto a processo di ammortamento, parrebbe **legittimare la rivalutazione** ove il bene immateriale risultasse debitamente **registrato e giuridicamente tutelato** secondo la normativa vigente.

A supporto di tale conclusione parrebbe deporre anche la [risposta all'istanza di interpello n. 19/2020](#), nella quale l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile la **rateizzazione** – ai sensi dell'[articolo 86, comma 4, Tuir](#) – di una **plusvalenza realizzata con riguardo a beni immateriali non iscritti in bilancio**, affermando che, “[...] con risoluzione (ministeriale) n. 9/611 del 10 agosto 1991, aveva già avuto modo di precisare, proprio con riferimento alla **cessione di un marchio**, che le suddette disposizioni normative si rendono applicabili anche nella circostanza «in cui il bene immateriale non è mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto **alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione**». In tale ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, «che potrà fruire della **rateizzazione** di cui al comma 4» (dell'articolo 86 del Tuir), «il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero, analogamente al caso in cui il bene risulta **completamente ammortizzato**».

Non mancano, tuttavia, prese di posizione assunte in passato dall'Agenzia delle Entrate che potrebbero deporre anche in senso contrario, come la [risposta all'istanza di interpello n. 180/2019](#), nella quale è stato ritenuto che “[...] il contribuente non possa avvalersi della disposizione agevolativa [legge di rivalutazione dei beni d'impresa] introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i **manufatti utilizzati nell'ambito della concessione demaniale** di cui è titolare fino al 2033, in quanto per tali beni **difetta il requisito di iscrizione in bilancio**, richiesto dalla

*norma”.*

**Ne emerge, pertanto, un quadro di incertezza** che si auspica verrà chiarito, per quanto di rispettiva competenza, dall’Oic, con la pubblicazione della versione definitiva del **Documento interpretativo n. 7**, e dall’**Agenzia delle Entrate** con riguardo alle ricedute di ordine fiscale.

Altro aspetto affrontato da Assonime, connesso a quello appena rappresentato, concerne la **vita utile dei marchi oggetto di rivalutazione**.

L’Oic 24, al paragrafo 71, prevede infatti che “[...] *La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni*”, così che potrebbe sembrare che un **marchio posseduto da più di 20 anni**, seppur rivalutato, **non possa più essere oggetto di un ulteriore periodo di ammortamento**. Tuttavia – secondo Assonime – la possibilità di rivalutare un marchio ancora giuridicamente tutelato, nonostante un **possesso ultraventennale**, implica una **ragionevole aspettativa che tale bene possa generare in futuro ulteriori flussi di cassa positivi**, giustificando, tale circostanza, la **prosecuzione dell’ammortamento** per un ulteriore periodo, **comunque non eccedente vent’anni**.

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Separazione dei coniugi: chi paga l'Imu sulla ex casa coniugale?**

di Fabio Garrini

Seminario di specializzazione

## L'ATTIVITÀ DI COMPLIANCE FISCALE: STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLE CONTESTAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ambito degli accordi di **separazione**, la casa coniugale viene spesso assegnata in uso ad uno dei coniugi, senza comunque modificarne il titolo di possesso: occorre chiedersi in questo caso chi sia il **soggetto passivo tenuto al pagamento dell'Imu**.

Nel **2012** venne introdotta una specifica disposizione ([articolo 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012](#)) che individuava nel **coniuge assegnatario** il soggetto passivo (esclusivamente per l'applicazione dell'Imu), quale titolare di un **diritto di abitazione sull'immobile**, potendo peraltro fruire dell'**esenzione per abitazione principale**; conseguentemente, il **coniuge non assegnatario** veniva **liberato dal pagamento** del tributo in relazione a tale immobile, uscito dalla sua disponibilità.

Dal **2020**, con l'introduzione della **nuova Imu**, avvenuta ad opera della **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019), la disciplina si è modificata e risulta caratterizzata da una **formulazione differente**; tanto il [comma 743](#) con riferimento alla soggettività passiva, quanto il [comma 741](#) in relazione alle ipotesi di assimilazione all'abitazione principale, non presentano più alcun riferimento al "**coniuge assegnatario**", ma al "**genitore affidatario dei figli**".

Da subito si è posto il dubbio riguardante il trattamento dell'abitazione assegnata nell'ambito di una separazione di un **rapporto coniugale senza figli**: il **trasferimento della soggettività passiva** deve considerarsi tutt'ora operante, ovvero tale disciplina oggi riguarda esclusivamente il caso di rapporti dove sono presenti dei **figli che vengono affidati ad uno dei genitori**?

#### **La prima posizione**

La questione era stata posta all'attenzione del ministero già nel **forum** tenuto con la stampa specializzata nel mese di **gennaio 2020** (le cui risposte, comunque, non sono confluite in alcun

documento ufficiale, pur essendo pubblicate sul sito del Mef): in tale occasione la risposta ufficiale ha evidenziato un'**interpretazione decisamente restrittiva**.

Secondo il ministero, infatti, il **chiaro tenore letterale della disposizione** di cui al [comma 741](#) dell'**articolo 1**, alla lett.c), delle **Legge di bilancio 2020** avrebbe condotto alla considerazione che l'assimilazione all'abitazione principale e quindi il **regime di esenzione dall'Imu** dovesse riguardare **esclusivamente** il caso di assegnazione della casa familiare *“al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice”*: circostanza che comporta altresì la **costituzione**, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, del **diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso**.

Secondo tale interpretazione, infatti, al di fuori di tale previsione normativa, di carattere peraltro agevolativo, **non suscettibile quindi di interpretazione estensiva**, trovano applicazione le **regole ordinarie che disciplinano il tributo**.

Con la conseguenza che **ciascuno dei due coniugi** avrebbe dovuto considerarsi **soggetto passivo** per la propria quota di possesso.

### La posizione della circolare 1/DF/2020

Tale **posizione** è stata comunque ben presto **riconsiderata** nell'ambito del documento pubblicato a commento delle novità contenute nella Legge di bilancio 2020 (si tratta della [circolare 1/DF del 18.03.2020](#)).

Il Ministero osserva infatti che, in caso di **separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti**, la giurisprudenza ritiene che **la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi** a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell'assegno di mantenimento, **non avendo l'assegnazione una funzione assistenziale** (Corte di Cassazione, n. [6979 del 22.03.2007](#)).

Ed invero, la differente formulazione della norma introdotta dal [comma 741](#) 1, lett. c), n. 4, che fa riferimento alla **casa familiare e al genitore**, e non più alla **casa coniugale e al coniuge**, è **volta soltanto a chiarire che** nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le **ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale**.

Afferma chiaramente il Ministero, **“nulla quindi è mutato rispetto alla precedente disciplina”**.

Pertanto, **continua a permanere l'esclusione dall'Imu della casa familiare assegnata con provvedimento del giudice già assimilata all'abitazione principale nella previgente disciplina**.

Osserva poi il Ministero che, in ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione in

argomento, occorre evidenziare che l'individuazione della **“casa familiare”** viene effettuata dal **giudice** con proprio **provvedimento** che non può essere **suscettibile di valutazione** da parte del comune.

**Si prescinde** quindi dalla proprietà in capo ai genitori o ad altri soggetti (ad esempio i nonni) e **i requisiti della residenza e della dimora dell'assegnatario non sono rilevanti** ai fini dell'assimilazione.

## ACCERTAMENTO

### **Avviso di accertamento al socio valido anche se quello alla società è nullo**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

### **LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso di **accertamento**, nei confronti dei **soci di una Srl a ristretta base societaria**, di un **maggior reddito di partecipazione** per **ricavi non dichiarati dalla società estinta**, l'eventuale **verifica**, per **vizi formali**, della **nullità** dell'avviso relativo a **debiti della società, non inficia sulla validità dello stesso**. Continua quindi ad essere necessario verificare i **presupposti sostanziali** che hanno indotto alla ricostruzione del maggior reddito e la **nullità dell'avviso di accertamento** notificato alla società estinta **non può essere automaticamente estesa** anche agli **avvisi di accertamento emanati nei confronti dei soci**.

È questo il principio richiamato dalla **Corte di Cassazione** nell'**ordinanza n. 7168**, depositata ieri, **15 marzo**.

Il caso riguarda una **S.r.l.** nei confronti della quale erano stati emessi **avvisi di accertamento** per il recupero a tassazione di **ricavi non dichiarati** in relazione alla **vendita di alcune unità immobiliari**. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla **società**, all'**ex amministratore**, nonché ai **soci**.

Venivano poi notificati **avvisi di accertamento ai soci** a titolo di **recupero del maggior reddito di partecipazione** non dichiarato, in considerazione della **ristretta base societaria**.

A seguito di **impugnazione** l'**avviso di accertamento nei confronti della società** veniva dichiarato **nullo**, in quanto intestato a **società ormai cancellata dal registro delle imprese**. La **CTR** estendeva la **nullità anche agli atti conseguenziali notificati ai soci**.

L'**Agenzia delle entrate** proponeva **ricorso per cassazione**, abbandonando la pretesa nei confronti della società ma insistendo per il riconoscimento della **legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci** (sia quelli **intestati alla società ormai estinta**, sia quelli **intestati direttamente ai soci** per la **quota di redditi ritenuta attribuibile agli stessi**).

Al di là delle specifiche questioni attinenti la **notifica dell'avviso di accertamento alla società estinta** (materia che, tra l'altro, è stata interessata anche da un'importante evoluzione legislativa), ben più interessanti paiono però essere le conclusioni raggiunte con riferimento agli **avvisi di accertamento emessi direttamente nei confronti dei soci** per il **maggior reddito da partecipazione**, in considerazione della **ristretta base societaria**.

Sul punto l'**Agenzia delle entrate** eccepiva che, **seppur l'evasione fiscale della società non fosse stata contestabile** (per **estinzione**, per **vizi di notifica**, per **decadenza**, ecc.), **ciò non impediva di ritenere comunque legittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci** per i maggiori utili percenti e non dichiarati: solo nel caso in cui, infatti, fosse stata dimostrata, nel merito, **l'infondatezza della ripresa a tassazione** nei confronti della società, sarebbe stato possibile disconoscere la **legittimità degli avvisi di accertamento** notificati ai soci.

**Il ricorso del Fisco** è stato ritenuto **legittimo da parte della Corte di Cassazione**, la quale, con **l'ordinanza** in esame, ha statuito che *“una volta evidenziato che l'amministrazione finanziaria può far valore nei confronti del socio di una società a ristretta base azionaria la pretesa di un maggior reddito non dichiarato quale conseguenza della percezione di utili non dichiarati, nel caso di estinzione della società, l'eventuale verifica, per vizi formali, della nullità dell'avviso relativo a debiti della società, non fa venire meno la necessità dell'accertamento della legittimità della pretesa nei confronti del socio”*.

## IVA

### **Le novità in materia di navigazione in alto mare e nautica da diporto**

di Gennaro Napolitano

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2021** ha introdotto alcune novità in materia di **regime Iva della nautica da diporto** e delle **navi adibite alla navigazione in alto mare** ([articolo 1, commi 708–712, L. 178/2020](#)).

Innanzitutto, il [comma 708](#) introduce alla fine dell'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#) (recante **"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"**) un **nuovo comma** in virtù del quale vengono definite le condizioni richieste per evitare l'assoggettamento a **Iva** delle **cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare**.

È opportuno ricordare che l'[articolo 8-bis](#) contiene l'elenco delle **operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione** che **non sono soggette a Iva** tra le quali rientrano, appunto, le **cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare**.

Il nuovo comma, quindi, stabilisce che **"una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%"**.

Per **viaggio in alto mare** si intende **"il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita"**.

In base al nuovo comma, inoltre, i **soggetti** che intendono avvalersi della **facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'Iva** sono tenuti ad attestare la **condizione della navigazione in alto mare** mediante un'apposita **dichiarazione** (l'approvazione del modello di dichiarazione è demandata a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate).

### La dichiarazione:

- deve essere **trasmessa telematicamente** all'**Agenzia delle entrate**, che rilascia apposita **ricevuta telematica** con indicazione del **protocollo di ricezione**;
- può riguardare anche **più operazioni** tra le stesse parti.

Nelle **fatture** emesse in base alla **dichiarazione** devono essere indicati gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione stessa (in alternativa vanno riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale).

I soggetti che dichiarano una **percentuale determinata provvisoriamente**, sulla base dell'uso previsto della nave, devono **verificare**, alla fine dell'anno solare, la **sussistenza** della **condizione dell'effettiva navigazione in alto mare**.

Come detto, le disposizioni in esame intervengono anche sul connesso **regime sanzionatorio**. A tal fine, il **comma 709** modifica, attraverso l'aggiunta di alcuni nuovi commi, l'[articolo 7 D.Lgs. 471/1997](#) (recante *"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi"*).

Si ricorda che l'**articolo 7** disciplina, appunto, le regole sulle **sanzioni** applicabili a fronte delle **violazioni relative alle esportazioni**.

In particolare, il [comma 3](#) dell'**articolo 7** dispone che *"chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del D.L. 746/1983 (...) è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa"*.

Orbene, per effetto dei **nuovi commi 3-bis, 3-ter e 4-ter** introdotti nell'**articolo 7** dal [comma 709](#) della Legge di bilancio 2021, si prevede, rispettivamente, che la **sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento** dell'imposta prevista dal **comma 3** si applica anche:

- a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta **in mancanza della dichiarazione di attestazione della condizione della navigazione in alto mare**, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge;
- a chi, **in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge**, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente;
- al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'[articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), **senza avere prima riscontrato** per via telematica l'avvenuta **presentazione** all'Agenzia delle entrate della **dichiarazione di attestazione della**

**condizione della navigazione in alto mare.**

Il [comma 710](#) della **Legge di bilancio 2021**, invece, introduce alcune novità in materia di **Iva** sulle prestazioni dei **servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine** relativi alle **imbarcazioni da diporto**.

Più precisamente viene previsto che:

- la **dichiarazione** resa dall'utilizzatore, in relazione all'**effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea** delle prestazioni di **servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine** di **imbarcazioni da diporto**, ai fini dell'**Iva** dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'[articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis, D.P.R. 633/1972](#), deve essere redatta in conformità al **modello** approvato con un **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa **telematicamente** alla stessa Agenzia che rilascia apposita **ricevuta telematica** con indicazione del **protocollo di ricezione**;
- la **dichiarazione** può riguardare anche **più operazioni** tra le **stesse parti**;
- gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere indicati nelle **fatture** relative alla prestazione del servizio;
- gli **utilizzatori** che dichiarano una percentuale determinata **provvisoriamente**, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, sono tenuti a **verificare**, alla fine dell'anno solare, la **sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio UE** e devono **integrare**, entro il primo mese dell'anno successivo, la **dichiarazione**;
- il **prestatore** emette la **nota di variazione** in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#), senza applicazione di sanzioni e interessi;
- in caso di **dichiarazione mendace**, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la **differenza** tra l'**Iva** dovuta in base all'**effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'UE** e l'**imposta indicata in fattura** in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la **sanzione amministrativa pari al 30% della differenza** medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- il **prestatore** che effettua le prestazioni in parola **senza avere prima riscontrato** per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione è responsabile dell'**Iva** dovuta in relazione all'**effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine** relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

La **definizione dei criteri** e delle **modalità di applicazione** delle disposizioni previste dai [commi da 708 a 710](#) viene affidata al **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale dovranno essere approvati i **modelli di dichiarazione** di cui si è detto in precedenza.

Infine, il [comma 712](#) espressamente prevede che le **nuove regole** introdotte dai commi [708, 709](#) e [710](#) trovano applicazione in ordine alle **operazioni** effettuate **a partire dal sessantesimo**

**giorno successivo** all'adozione del **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate.